



COMUNE DI VICO DEL GARGANO

(PROVINCIA DI FOGGIA)

www.comune.vicodelgargano.fg.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Straordinaria Urgente

VERBALE N. 55 del 27/11/2023

OGGETTO: ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2024. DETERMINAZIONI.

L'anno **duemilaventitre** il giorno **ventisette** del mese di **Novembre** in Vico del Gargano, c/o Sede Comunale – previo recapito di appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria Urgente – Prima convocazione, con inizio alle ore 18.10, ed in prosieguo fino alle ore 21.30

Partecipano alla seduta:

- 1) BALDASSARRE Ida
- 2) SCISCIO Raffaele
- 3) PINTO Porzia
- 4) SEMENTINO Michele
- 5) SELVAGGIO Rita
- 6) CUSMAI Daniele
- 7) SAVASTANO Raffaella Maria Michela
- 8) AZZARONE Vincenzo
- 9) MURGOLO Vincenzo
- 10) FIORENTINO Angelo
- 11) DAMIANI Isabella
- 12) d'AVOLIO Giuseppe
- 13) ANGELICCHIO Tomaso

Totale

Presente	
SI	
	Presenti: 13
	Assenti: 0

Assume la Presidenza BALDASSARRE Ida, in qualità di Presidente del Consiglio Comunale, il quale constatato il numero legale dei consiglieri intervenuti, dichiara aperta la seduta che è pubblica.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione il Segretario Generale del Comune, DOTT.SSA DANIELA MARIA DATTONI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, che all'articolo 1, per quanto di specifico interesse, dispone:

- al comma 748 che “... *L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento ...*”;
- al comma 749 che “... *Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'[articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616](#) ...*”;
- al comma 750, che “... *L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'[articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557](#), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133*, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento ...”;
- al comma 751, che “... *Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU ...*”;
- al comma 752, che “... *L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento ...*”;
- al comma 753, che “... *Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento ...*”;
- al comma 754, che “... *Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento...*”;
- al comma 759, lett. g bis) che sono esenti, dal 1° gennaio 2023, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, tra gli altri, “... *gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del Codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione ...*”;

Visto, altresì, l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019 a mente del quale “... *È riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni ...*”;

Richiamato, inoltre, il combinato disposto di cui all'art.1, comma 756 e comma 757, della Legge n. 160/2019, anche alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 837, lett. a) della Legge 29 dicembre 2022, n. 197;

Visto il Decreto del MEF 7 luglio 2023 (pubblicato in G.U. n. 172 del 25 luglio 2023) rubricato “*Individuazione delle fattispecie in materia di Imposta Municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160*”;

Dato atto che, ai sensi dell’art 3, comma 1, decreto sopra richiamato, “... la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui all’art. 1, commi dal 761 a 771, della Legge n. 160 del 2019 ...”;

Considerato che la diversificazione di cui all’articolo 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, deve avvenire, in coerenza con la previsione di cui all’art. 2, comma 3, del citato decreto “... nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza, adeguatezza, proporzionalità e non discriminazione ...”;

Dato atto che con un emendamento approvato in Senato al ddl di conversione in legge (Atto Senato n. 899) del dl n. 132/2023, viene prorogato al 2025 l’obbligo per i Comuni di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU tramite l’elaborazione del Prospetto, utilizzando l’applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell’Economia e delle Finanze;

Visto, inoltre, l’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 ai sensi del quale “... *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*”;

Richiamata, quindi, la deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 dell’ 08 novembre 2022 con la quale sono state approvate per l’anno 2023 le aliquote e le detrazioni IMU;

Dato atto della volontà di mantenere l’invarianza della pressione tributaria;

Visti, quindi:

- a) l’articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;
- b) l’articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegino al bilancio di previsione “*le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali*”;
- c) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- d) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone: “*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.*”

In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Visto il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 in data 30/09/2020 esecutiva ai sensi di legge;

Visto il Regolamento per la disciplina delle attività commerciali e artigiane nel centro storico - area di valorizzazione commerciale di Vico del Gargano approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 23/05/2022 e successive integrazioni che prevede al comma 2 dell’art. 9 una agevolazione IMU alle stesse attività, per anni cinque, pari al 75%, sotto forma di contributo dell’ente, dell’importo totale dalla presentazione della S.C.I.A., come risultante dalla pratica trasmessa al S.U.A.P.; tale esenzione è riconosciuta al proprietario, persona fisica e/o giuridica, dell’immobile che sia anche titolare /rappresentante legale delle attività. La presente agevolazione non viene riconosciuta in favore del proprietario dell’immobile qualora venga stipulato contratto di affitto a favore di terzi esercenti;

Ricordato che, ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento IMU, è stata assimilata ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* www.portalefederalismofiscale.gov.it delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Acquisiti:

- il parere favorevole del Responsabile del II Settore Economico-Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000;
- il parere favorevole espresso con verbale n. 29 del 23.11.2023 del revisore unico dei conti reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) D.Lgs. 267/2000 ed acquisito al n. 21408 del 24.11.2023;

Udita la relazione del vicesindaco, Assessore al bilancio, Michele Sementino: procediamo all'approvazione delle aliquote dell'IMU che restano invariate anche per il 2024. E' stato acquisito il parere favorevole del revisore dei conti. Abbiamo inserito l'esenzione per tutti coloro che hanno aperto attività all'interno del centro storico a seguito del nostro bando di sostegno alle attività produttive locali per l'insediamento all'interno del centro storico. Ci sono interventi al riguardo?

Presidente del Consiglio comunale: se non ci sono interventi, mettiamo ai voti l'accapo ad oggetto "Aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2024. Determinazioni"

All'unanimità dei voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano dai 12 consiglieri presenti e votanti e dal Sindaco, giusta proclamazione del Presidente del Consiglio comunale

DELIBERA

- di **confermare**, per l'anno di imposta 2024, le seguenti **aliquote** per l'applicazione dell'IMU:

TIPOLOGIA	ANNO 2024 ALIQUOTA PER MILLE
L'ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9 (detrazione € 200,00)	6,00
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	1,00
FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA	ESENTI
TERRENI AGRICOLI (esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160)	0,00
AREE FABBRICABILI	10,60
Fabbricati categoria D esclusi D5	9,60
Fabbricati categoria D/5	10,60
Fabbricati di categoria C1 e C3	9,60
Per gli immobili diversi dall'abitazione principali e da quelli sopra elencati	10,60

2. di stabilire nella misura di € 200,00 la detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze nei limiti di legge, dando atto che la stessa si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP (istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616);

3. di stabilire una agevolazione IMU alle nuove attività commerciali e artigiane nel centro storico, per anni cinque, pari al 75%, sotto forma di contributo dell'ente, dell'importo totale dalla presentazione della S.C.I.A., come risultante dalla pratica trasmessa al S.U.A.P.; tale esenzione è riconosciuta al proprietario, persona fisica e/o giuridica, dell'immobile che sia anche titolare /rappresentante legale delle attività. La presente agevolazione non viene riconosciuta in favore del proprietario dell'immobile qualora venga stipulato contratto di affitto a favore di terzi esercenti;
4. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2024;
5. di stimare in € 2.050.000,00 il gettito complessivo dell'IMU per l'anno 2024 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, al netto della quota di alimentazione del FSC, pari per l'anno 2024, ad euro 435.966,13;
6. di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato “Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane” (GU Serie Generale n. 195 del 16-08-2021);

Infine, stante l'approssimarsi del termine di legge per l'approvazione del bilancio di previsione 2024-2026 e per ciò solo della necessità di rendere immediatamente operativa l'articolazione delle aliquote e detrazioni, con la seguente votazione: unanimità dei voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano dai 12 consiglieri presenti e votanti e dal Sindaco, giusta proclamazione del Presidente del Consiglio comunale

DELIBERA

7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Delibera di C.C. n. 55 del 27/11/2023

Letto Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
BALDASSARRE Ida

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA DANIELA MARIA DATTOLI